CAPITOLATO D'APPALTO PER LA PULIZIA
DELLA SEDE AMSC SPA DI VIA FERRARIS NR. 1/3

LOTTO N. 4

CIG 6072011DFA

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente appalto è la pulizia dei seguenti locali nella sede AMSC S.p.A. di via Ferraris nr. 1/3 in Gallarate.

a) UFFICI COMMERCIALI ED UFFICIO CASSA (tot. 3 locali), SALA MENSA E ZONA CAFFE':

PULIZIA GIORNALIERA tutti i giorni da Lunedì al Venerdì.
svuotamento cestini,differenziandone il contenuto, pulizia delle scrivanie, sedie e lavaggio pavimenti
- Lavaggio e sanificazione servizi igienico-sanitari.
- Chiusura finestre e tapparelle.
- Pulizia ascensore.

PULIZIA QUINDICINALE:
- Lavaggio vetri porte ingresso della sede

PULIZIA MENSILE:
- Lavaggio finestre interne.

Art. 2 - durata

La durata dell'appalto è di complessivi 24 mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.
È esclusa la possibilità di rinnovo del presente contratto.
Il servizio non potrà essere interrotto per nessuna ragione. La ditta aggiudicataria del servizio non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante. La sospensione unilaterale del servizio da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto.

Dette pulizie dovranno essere effettuate durante il seguente nastro orario:

dal lunedì al giovedì:
- ufficio del personale e uff. Ced accesso dalle ore 17.00 alle 17.30
- uff. telecontrollo e magazzino accesso dalle ore 16.30 alle 17.00
- tutti gli altri locali accesso dalle ore 17.30

Il servizio dovrà essere svolto per 12 mesi/anno, non prevedendosi per l'attività aziendale nessuna sospensione in alcun mese dell'anno.

Per gli interventi di cui all'art 1 verrà compilato, a cura dell'addetto al servizio, foglio presenze.

Art. 3 – Consegna degli immobili, verbale di consegna

La Stazione Appaltante provvede all'inizio del servizio alla consegna dei badge e/o chiavi di accesso degli immobili oggetto del servizio. La consegna degli stessi avviene nell'interesse dell'impresa ed a suo esclusivo rischio, nei confronti di terzi.
Al termine dell'appalto l'impresa dovrà provvedere alla loro restituzione.
Il verbale di consegna verrà sottoscritto il primo giorno utile all'avvio del servizio. Il verbale sottoscritto dal responsabile della stazione appaltante e dal responsabile dell'Impresa, dovrà prevedere l'attestazione della presa in consegna degli immobili e il Calendario lavorativo relativo agli immobili oggetto dell'appalto che conterrà le informazioni necessarie per far sì che l'erogazione del servizio non intralci le normali attività di istituto svolte negli locali e tali da non arrecare disturbo agli utenti.
In base a tale calendario dovranno quindi essere esplicitati gli orari di erogazione del servizio che dovranno essere rispettati dall'Impresa aggiudicataria nei vari periodi dell'anno; pertanto l'impresa dovrà concordare con il Responsabile della stazione appaltante le fasce orarie relative al servizio di pulizia da espletare. È vietato modificare la programmazione del servizio se non concordato con la stazione appaltante.

Art. 4 – Prodotti e materiali

La ditta appaltatrice dovrà disporre ed utilizzare, pena la risoluzione del contratto, almeno le seguenti attrezzature:

- aspirapolvere;
- attrezzi da lavaggio tipo "*Mop*" e "*Strizzamop*";
- prodotti specifici reperibili sul libero mercato, con esclusione di ammoniaca.

Tutte le attrezzature, di proprietà dell'appaltatore, dovranno essere perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti richiesti dal Decreto n. 81/2008 e s.m.i.
I prodotti da utilizzare nelle pulizie sono a carico della ditta appaltatrice.

Art. 5 - Obblighi ed oneri dell'appaltatore

La ditta appaltatrice è tenuta a dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, di avere preso diretta conoscenza dello stato dei luoghi, eseguendo tutti gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari, e in particolare di avere verificato lo sviluppo delle superfici dei locali, l'utilizzo e lo stato d'uso.
Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte da personale specializzato, evitando che rivestimenti, infissi, arredi ed infrastrutture o qualsiasi apparecchio possano essere danneggiati.
Per norma generale resta stabilito che nel prezzo offerto s'intendono compresi tutti i magisteri, i mezzi d'opera e le apparecchiature necessarie per il servizio compiuto a perfetta regola d'arte. L'impresa s'impegna a mantenere le apparecchiature sempre efficienti e perfettamente funzionanti.
La ditta dovrà impiegare personale idoneo adeguatamente preparato e in numero sufficiente allo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato. Il personale adibito al servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
L'impresa deve incaricare del servizio persone di provata capacità, onestà e moralità e in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione sia con il personale dell'Amministrazione che con il pubblico che accede agli uffici.
Il personale dell'impresa è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e dovrà astenersi dal porre in essere comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato

svolgimento dell'attività della Sede. Il personale dovrà evitare di prendere visione dei documenti custoditi negli uffici e di manomettere le macchine ivi collocate e consegnerà al proprio superiore ogni oggetto smarrito che risulti rinvenuto nell'espletamento del servizio, affinché sia tempestivamente consegnato al responsabile della Sede.
La ditta appaltatrice dovrà comunicare preventivamente il nominativo del personale addetto al servizio ed in caso di sostituzione la comunicazione deve essere effettuata prima dell'accesso a mezzo fax o mail.
Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
È facoltà della stazione appaltante chiedere all'Assuntore di allontanare dal servizio il personale che, durante lo svolgimento dello stesso, abbia dato motivi di lagnanza od abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Referente dell'Istituto entro 5 (cinque) giorni.
In tal caso, l'Assuntore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento di formale richiesta.
La società aggiudicataria si impegna a nominare entro 10 giorni dal perfezionamento del contratto, il nominativo del responsabile tecnico che dovrà curare il coordinamento delle prestazioni contrattuali alla luce di quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI). Il Responsabile tecnico è il riferimento della società per gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Preliminarmente all'inizio del servizio, il Responsabile tecnico deve presentare il «Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori».
La società è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere.
La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti l'inosservanza delle norme di cui sopra da parte dell'Assuntore.
L'impresa resta consegnataria, nelle ore in cui si svolge il servizio di pulizia fuori dall'ordinario orario di ufficio, dei locali di cui dovesse detenere le chiavi di ingresso. Essa è responsabile, in tale orario, della conservazione di tutti i beni mobili contenuti nei locali. In caso di danneggiamento o di furto di tali beni, l'impresa è obbligata al risarcimento.
Sono a carico dell'impresa tutte le spese per i bolli, tasse, diritti, stampati, necessarie per dar corso al contratto.
Al fine della rappresentanza nei confronti della stazione appaltante per tutte le attività gestionali connesse all'esecuzione del servizio, l'impresa nomina, prima di procedere alla sottoscrizione del verbale di consegna, un proprio direttore tecnico, continuativamente reperibile, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione antimafia, oltre che delle competenze tecniche e manageriali necessarie per condurre con efficienza le operazioni di pulizia.

Art. 6 – Assunzione e trattamento del personale dipendente

Il personale addetto al servizio di pulizia sarà dipendente dall'impresa affidataria, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.
L'impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Sono a carico dell'impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l'assunzione, la

formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.
L'appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta della stazione appaltante il libro unico, il libro di paga e il Registro infortuni previsto dalle vigenti norme.
Il personale delle pulizie è tenuto ad indossare adeguate tute di lavoro fornite dall'appaltatore. Ogni addetto di pulizia dovrà sempre indossare, e tenere sempre bene in vista, una tessera di riconoscimento, da portare sempre al seguito.
Il personale dovrà inoltre attenersi alle procedure di accesso in vigore presso la Stazione Appaltante.
L'impresa è tenuta a contrarre con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative RCT ed RCO.
È esclusa qualsiasi responsabilità della stazione Appaltante per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di gestione.
Per nessuna ragione la ditta appaltatrice potrà sospendere i servizi.

Art. 7 – Materiale d'uso e attrezzature

I materiali impiegati e i materiali di consumo forniti devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) ed ai requisiti previsti nel presente capitolato. I prodotti d'uso per l'espletamento del servizio non devono essere utilizzati in modo improprio sia per quantità, sia per qualità rispetto ai materiali, alle superfici ed ai locali in ragione del loro uso, affinché siano evitati effetti tossici od inquinanti per uomini ed animali.
È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare dell'acido cloridrico e ammoniaca.
Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).
L'appaltatore dovrà utilizzare nell'espletamento del servizio macchine e attrezzature di sua proprietà e prima dell'inizio del servizio dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e macchinari che impiegherà.
Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R 24 luglio 1996, n. 459 e dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.
L'Istituto non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine e delle attrezzature.

Art. 8 – Verifica delle prestazioni

Con cadenza mensile, in data da stabilirsi da parte della Stazione appaltante, il direttore tecnico e il direttore di esecuzione del contratto della Stazione Appaltante procederanno ad una verifica in contraddittorio dell'esatto adempimento delle attività di pulizia attraverso un'ispezione dei luoghi oggetto del servizio, al fine di accertare l'esecuzione a regola d'arte delle attività secondo la programmazione stabilita. Dei risultati dell'ispezione verrà redatto verbale, sottoscritto dalle parti, dal quale risulteranno gli esiti della stessa. Di tale verbale si terrà conto anche al fine di eventuali contestazioni in merito ad inadempienze contrattuali che dovessero emergere durante l'esecuzione del contratto.
L'esecuzione di controlli e verifiche circa lo svolgimento del servizio non libera in nessun caso l'impresa dall'obbligo e dalla conseguente responsabilità della scrupolosa osservanza degli impegni contrattualmente assunti.

Art. 9 – Aumenti, diminuzioni, variazioni del servizio

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o ridurre, in qualsiasi momento, gli spazi oggetto del presente appalto, i periodi e la frequenza delle pulizie; il corrispettivo sarà adeguato proporzionalmente.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di ridurre o aumentare l'entità degli interventi di pulizia con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale, senza che da parte dell'impresa affidataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. Tali variazioni, per il servizio di pulizia, saranno comunicate preventivamente all'Impresa aggiudicataria, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.
Parimenti, qualora si rendesse necessaria la cessazione del servizio per taluno dei piani che ne sono interessati, o viceversa, occorresse estendere il servizio ad altri piani o locali, l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad assoggettarsi, previa comunicazione, entro un termine non inferiore a 10 giorni, alla diminuzione o all'aumento del servizio, nonché alla relativa proporzionale variazione del corrispettivo pattuito.

Art. 10 – Responsabilità e risarcimento danni

L'appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della stazione appaltante o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'impresa, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.
La stazione appaltante potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.
È escluso in via assoluta ogni compenso all'appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.
L'appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve consegnare copia di polizza assicurativa con primaria società per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa di lavori oggetto del presente capitolato:

- con massimale non inferiore a: € 500.000,00 per sinistro;
- con massimale non inferiore a: € 1.500.000,00 per persona;
- con massimale non inferiore a: € 500.000,00 per animali o cose.

Art. 11 – Cauzione definitiva

È stabilita una cauzione definitiva in ragione del dieci per cento (10 %) del prezzo del contratto d'appalto al netto dell'IVA. Tale cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, avente ad oggetto garanzia di cui l'Amministrazione possa valersi «a prima richiesta». Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 la cauzione definitiva è ridotta del 50% in presenza di certificazione di qualità: l'impresa che usufruisca di tale beneficio deve farne espressa menzione all'atto di costituzione delle garanzie, citando l'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione.
La garanzia copre qualsiasi danno (danno emergente o lucro cessante, danno diretto o indiretto) subito dalla stazione appaltante a causa della violazione da parte dell'impresa di qualsiasi obbligo previsto dalla legge o dal presente capitolato.
Resta salva ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L'appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di

inadempienza la cauzione potrà essere integrata d'ufficio prelevandone l'importo dalle spettanze dell'impresa.

Art. 12 – Pagamenti

E' prevista la fatturazione con cadenza mensile posticipata per quote uguali e pari ciascuna a 1/12 (un dodicesimo) dell'importo di contratto. I pagamenti saranno effettuati a 90 giorni data fattura fine mese. AMSC S.p.A. provvederà al pagamento solo se alla fattura è allegato DURC valido.

Art. 13 – Penali

Le inadempienze od omissioni dell'impresa sono soggette alle seguenti penali:

- per mancata o incompleta o ritardata esecuzione di una delle prestazioni indicate nel presente capitolato: € 300,00 per ogni inadempienza contestata;
- per mancato uso della tuta da parte anche di uno soltanto degli addetti di pulizia o modo indecoroso di indossarla, nonché per mancata o non corretta esposizione del cartellino segnaletico personale:
  € 90,00 al giorno;
- per danni arrecati a cose e persone durante l'espletamento del servizio quando dipendano da comportamento colposo del personale addetto alle pulizie: € 1.500,00 a sinistro salvo risarcimento danno ulteriore ex art. 1382 cc.

L'applicazione delle penali sarà comunicata all'impresa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a cura del referente della stazione appaltante; le penali saranno portate in detrazione dalle spettanze dell'impresa. L'applicazione di penali non esclude le altre azioni previste dal capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto. L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del contratto. Superata quest'ultima soglia percentuale senza che l'Impresa abbia provveduto a riprendere correttamente il servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice denuncia, senza bisogno di messa in mora o di intervento del Magistrato, e di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 14 – Esecuzione in danno

In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nelle pulizie rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà della stazione appaltante di far eseguire la fornitura ad altra ditta in danno della ditta appaltante. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.
All'impresa inadempiente verranno addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficientemente capiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della stazione appaltante sui beni dell'impresa.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni del servizio di pulizia su descritto o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali – più di tre inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero più di 5 inadempienze contestate nell'arco di un trimestre;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore per più di 3 gg. consecutivi o per 5 giorni nell'arco di 30 gg. naturali e consecutivi;
- violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'impresa su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività della Sede.
- avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'impresa appaltatrice;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

In tutti questi casi la stazione appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
La stazione appaltante si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per danni provocati anche da un solo incidente a cose e persone (operatori, utenti), durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, qualora sia accertata la responsabilità della ditta per azioni proprie e/o del proprio personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.
Non è consentita la cessione o il subappalto del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 16 – Recesso

L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Racc. A/R o fax, qualora la stazione appaltante intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore. La stazione appaltante può inoltre recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse.
L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

Art. 17 – Cessione del credito

È vietata la cessione del credito a terzi pena la risoluzione del contratto.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia, dal Codice Civile dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal DPR 207/2010 ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 286 (Servizi di pulizia).

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), la Stazione Appaltante. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
Finalità del trattamento
☐ I dati inseriti nelle buste "A", "B" e "C" vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dell'appalto nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
☐ I dati forniti dal concorrente aggiudicatario sono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Natura del conferimento.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.
I dati potranno essere comunicati:
- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Diritti del concorrente interessato.
Al concorrente, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è AMSC S.p.A., con sede in Gallarate (VA), via Aleardi, 70.

Consenso del concorrente interessato.
Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione della convenzione, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Art. 20 – DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 81/ 2008 è accluso al contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) che indica le misure necessarie per eliminare i rischi da interferenze tra le attività di tutti i datori di lavoro.

Art. 21 – Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice durante l'esecuzione ed al termine dell'appalto, qualunque sia la loro natura, saranno di competenza del Foro di Busto Arsizio.

IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO